



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 29 MAGGIO 2009

5° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 25 MAGGIO 2009 - N. 5217 (2.2.1)
Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del Lusso» e «Polo della Cultura»
(«Polo Lusso & Cultura») e di altre strutture terziario/direzionali in Comune di Azzano San
Paolo 18

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008031)

D.p.g.r. 25 maggio 2009 - n. 5217

(2.2.1)

Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del Lusso» e «Polo della Cultura» («Polo Lusso & Cultura») e di altre strutture terziario/direzionali in Comune di Azzano San Paolo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti:

– la d.g.r. n. 8/7912 del 6 agosto 2008, di promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del Lusso» e di altre strutture terziario/direzionali nel comune di Azzano San Paolo (BG);

– la d.g.p. n. 196 del 2 aprile 2009, con cui la Provincia di Bergamo, visto il verbale della seduta del tavolo interi istituzionale tenutosi in data 23 marzo 2009 con la partecipazione e l'adesione dei Comuni di Bergamo, Orio al Serio, Zanica, Grassobbio ed Azzano San Paolo, ha reso parere favorevole circa la valutazione di compatibilità con il PTCP della proposta di variante urbanistica;

– il d.d.s. prot. n. 3388 del 7 aprile 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 17 del 27 aprile 2009, con cui l'Autorità competente (D.G. Territorio e Urbanistica), d'intesa con l'Autorità precedente (Struttura Centrale Programmazione e attuazione degli obiettivi dell'area territoriale-ambientale-infrastrutturale), ha formulato il parere motivato favorevole VAS in relazione alla variante urbanistica al PRG del comune di Azzano San Paolo, prevista dall'Accordo di Programma di cui sopra;

– la d.g.r. n. 8/9313 del 22 aprile 2009, di approvazione dell'ipotesi del citato Accordo di Programma, il cui titolo è stato modificato in Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del Lusso» e «Polo della Cultura» («Polo Lusso & Cultura») e di altre strutture terziario/direzionali nel comune di Azzano San Paolo (BG);

Dato atto che, in data 22 aprile 2009, il testo dell'Accordo è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Azzano San Paolo e FINSER S.p.A. (per adesione e accettazione degli impegni che la riguardano);

Preso atto che il Consiglio Comunale di Azzano San Paolo, con deliberazione n. 31 del 29 aprile 2009, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, e controdedotto alle osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della l.r. n. 2/2003;

Considerato che l'Accordo di Programma:

– comporta variante al PRG del comune di Azzano San Paolo, in relazione all'incremento della capacità edificatoria, alle destinazioni d'uso ed alle previsioni infrastrutturali, il tutto come previsto dagli elaborati di variante allo stesso allegati sub VIII);

– costituisce atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 114/1998 e dell'art. 5, comma 16-quater, l.r. n. 14/1999, per la parte oggetto di variante urbanistica, ed in particolare per l'inserimento tra le destinazioni urbanistiche della Zona AdP ex art. 44-bis delle NTA l'attività commerciale per la grande distribuzione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, anche nella forma del centro commerciale multifunzionale e del parco commerciale e per la media distribuzione»;

– ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, l.r. n. 2 cit., tiene luogo dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo (Piano attuativo) per la realizzazione degli interventi previsti dagli elaborati allo stesso allegati sub IX);

– prevede il finanziamento, sulla base delle indicazioni risultanti dal verbale della seduta del tavolo interi istituzionale in data 23 marzo 2009, di importanti opere infrastrutturali, ivi concordate con i Comuni di Bergamo, Orio al Serio, Zanica e Grassobbio e da eseguire nel territorio dei predetti Comuni;

– deve essere approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia ai sensi della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, art. 6, comma 8;

Visti:

– l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e s.m. e i. «Programmazione negoziata regionale»;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del Lusso» e «Polo della Cultura» («Polo Lusso & Cultura») e di altre strutture terziario/direzionali nel comune di Azzano San Paolo (BG), sottoscritto in data 22 aprile 2009 e comprensivo del rapporto ambientale integrato e della dichiarazione di sintesi finale (allegati sub VI) e VII) all'Accordo di Programma);

2. di dare atto che l'approvazione dell'Accordo di Programma, a norma dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, comporta l'acquisizione di tutti i pareri, gli assensi, le intese, e i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni nello stesso previsti, costituendo inoltre atto di adeguamento del PRG del comune di Azzano San Paolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 114/1998 e dell'art. 5, comma 16-quater, l.r. n. 14/1999, per quanto concerne la localizzazione sulle aree oggetto dell'Accordo di Programma del Polo del Lusso (grande struttura di vendita), in ampliamento del Centro commerciale unitario esistente denominato OrioCenter, e tenendo infine luogo dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli elaborati allegati sub IX) all'Accordo di Programma di cui al punto 1;

3. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

ACCORDO DI PROGRAMMA**Per la realizzazione del «Polo del lusso»
e «Polo della cultura» («Polo lusso & cultura»)
e di altre strutture terziario/direzionali
in Comune di Azzano San Paolo****SOMMARIO****PARTE PRIMA: Elementi generali**

Art. 1 – Premesse ed allegati

Art. 2 – Oggetto e obiettivi

**PARTE SECONDA: Definizione degli interventi e atti di
assenso**

Art. 3 – Descrizione degli interventi di cui l'accordo di programma comporta approvazione

Art. 4 – Valutazione ambientale strategica

Art. 5 – Sinergie con i programmi di sviluppo turistico

Art. 6 – Variante urbanistica

Art. 7 – Progetto di opere ed interventi viabilistici

Art. 8 – Lotti attuativi

Art. 9 – Interventi di potenziamento e riqualificazione del trasporto pubblico locale

Art. 10 – Iniziative per la mobilità sostenibile

Art. 11 – Misure per favorire il contenimento dell'inquinamento dell'aria

Art. 12 – Misure di compensazione e mitigazione ambientale

Art. 13 – Interventi di compensazione di rilievo sovracomunale

Art. 14 – Valutazione di impatto ambientale

Art. 15 – Permessi di costruire

Art. 16 – Polo del lusso. Autorizzazioni commerciali

Art. 17 – Autorizzazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico

Art. 18 – Polo della cultura. Progetto culturale e per la valorizzazione delle eccellenze

Art. 19 – Iniziative locali per il commercio di vicinato

Art. 20 – Cronoprogramma

Art. 21 – Impegni di FINSER e condizioni sospensive

Art. 22 – Garanzie

**PARTE TERZA: Modalità di attuazione. Varianti e disposizioni
finali**

Art. 23 – Modalità di attuazione

Art. 24 – Impegni degli enti sottoscrittori

Art. 25 – Modifiche

Art. 26 – Attuazione. Decadenza

Art. 27 – Collegio di vigilanza. Verifiche

Art. 28 – Sanzioni

Art. 29 – Controversie

Art. 30 – Verifiche

Art. 31 – Sottoscrizione ed effetti

TRA

– REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, qui rappresentata da Roberto Formigoni, in forza di d.g.r. n. 9313, in data 22 aprile 2009, avente ad oggetto «Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso e della cultura» e di altre strutture terziario/direzionali nel Comune di Azzano San Paolo (BG)»;

– PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Bergamo, via Torquato Tasso n. 8, qui rappresentata da Felice Sonzogni, in forza di d.g.p. n. 205, in data 10 aprile 2009, avente ad oggetto «Approvazione schema di Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Azzano San Paolo – con l'adesione di FINSER S.p.A. – per la realizzazione del «Polo del lusso e della cultura» e di altre strutture terziario/direzionali nel Comune di Azzano San Paolo (BG)»;

– COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO, con sede in Azzano San Paolo, piazza IV Novembre n. 23, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Leonio Callioni;

CON L'ADESIONE DI

– FINSER S.p.A., con sede legale in Milano Galleria Passerella n. 1, codice fiscale 02034880167 partita IVA 13279650157, in

persona di Antonio Percassi, nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto Sociale;

Visti:

– l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. e i. «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

– l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, e s.m. e i. «Programmazione negoziata regionale»;

– l'art. 5 della l.r. 23 luglio 1999, n. 14, e s.m. e i. «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114»;

– gli artt. 4 e 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, «Legge per il governo del territorio».

Premesso che:

a) il Comune di Azzano San Paolo (BG) con nota del 30 giugno 2008, ha chiesto a Regione Lombardia di deliberare l'avvio della procedura di accordo di programma ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003 e dell'art. 5 della l.r. n. 14/99 relativo alla realizzazione di un Polo del lusso e di altre strutture terziario-direzionali;

b) la provincia di Bergamo, valutata positivamente l'occasione di crescita internazionale e di potenziamento infrastrutturale dell'area, con d.g.p. n. 371 del 24 luglio 2008 ha deliberato di aderire alla richiesta di promozione del suddetto Accordo di Programma;

c) con delibera della Giunta regionale n. 8/7912 in data 6 agosto 2008, la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione in Comune di Azzano San Paolo del «Polo del Lusso» e di altre strutture terziario/direzionali, ed avviato la relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, individuando la Regione Lombardia quale Autorità competente e dando contemporaneamente atto dell'adesione di FINSER all'Accordo di Programma;

d) con nota prot. A1.2008.0113027 del 18 settembre 2008, è stata convocata la Segreteria tecnica, la quale, nel corso della prima e della seconda riunione, tenutesi il 24 settembre 2008 ed il 2 ottobre 2008, ha stabilito il cronoprogramma del procedimento;

e) con decreto n. 11261 del 13 ottobre 2008 del Dirigente della Struttura Centrale della Regione Lombardia Programmazione ed attuazione obiettivi dell'area territoriale-ambientale-infrastrutturale, sono stati individuati i soggetti interessati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed è stata disposta «la convocazione di un Forum per realizzare un momento di confronto allargato ad associazioni, organizzazioni, gruppi, da organizzare sul territorio»;

f) in data 15 ottobre 2008 si è svolta la prima seduta della conferenza di valutazione VAS alla quale hanno partecipato gli Enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale, nonché ENAC, ENAV, SACBO e ANAS, data la presenza nelle immediate vicinanze dell'area di intervento dell'aeroporto di Orio al Serio e dell'Autostrada A4;

g) in data 17 ottobre 2008 sono stati pubblicati sull'apposito sito web regionale (<http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/>) il documento di scoping, la proposta di variante urbanistica ed il relativo rapporto Ambientale, con annessa sintesi non tecnica;

h) il 13 novembre 2008, in una struttura adiacente al compendio immobiliare oggetto dell'Accordo di Programma, si è tenuto il Forum pubblico al quale sono state invitate le associazioni territoriali, nonché i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e dei Comuni limitrofi;

i) nella riunione del 13 novembre 2008, la Segreteria tecnica ha altresì stabilito che «l'Accordo di Programma raggiungerà il livello di Piano attuativo (...) che verrà pubblicato parallelamente alla variante al PRG» (di seguito, per brevità, «piano attuativo» o «strumento urbanistico attuativo»);

j) la seconda conferenza di valutazione VAS ha avuto luogo il 21 novembre 2008;

k) in data 15 dicembre 2008, la Segreteria tecnica ha autorizzato la pubblicazione della proposta di variante urbanistica, del rapporto ambientale e degli elaborati costituenti il

Piano attuativo, mediante deposito per 45 giorni presso la segreteria comunale e messa a disposizione sui siti internet del Comune di Azzano San Paolo (a partire dal 24 dicembre 2008) e di Regione Lombardia (a partire dal 12 gennaio 2009), del che è stata data notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni, n. 52 del 24 dicembre 2008 e n. 3 del 21 gennaio 2009 e sull'Eco di Bergamo del 24 dicembre 2008 e del 21 gennaio 2009;

- l) con decreto n. 1014 del 29 dicembre 2008 del Dirigente della Struttura Valutazione Ambientale della Direzione Generale Territorio ed urbanistica, di intesa con il Dirigente della Struttura Centrale della Regione Lombardia Programmazione ed attuazione obiettivi dell'area territoriale-ambientale-infrastrutturale, è stato formulato il parere motivato VAS e tale parere è stato pubblicato sui siti regionali <http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/> e www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
- m) entro i termini previsti, e cioè entro il 26 febbraio 2009, sono pervenuti i contributi, le indicazioni e le osservazioni meglio elencati nell'allegato sub I), ove sono contenute anche le controdeduzioni;
- n) con avvisi personalmente notificati, ai proprietari delle aree interessate all'imposizione del vincolo urbanistico ed alla dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dall'Accordo di Programma, sono state fornite le indicazioni e rese note le facoltà di cui agli artt. 11 e 16, d.P.R. 327/2001;
- o) in data 10 marzo 2009, è stata presentata la domanda di valutazione di impatto ambientale (di seguito, per brevità, VIA) di cui all'art. 23, d.lgs. 152/2006 e s.m. e i.;
- p) il 10 marzo 2009 FINSER ha altresì chiesto il rilascio dell'autorizzazione commerciale ex artt. 5, l.r. 14/99, e 9, d.lgs. 114/98, per l'ampliamento della grande struttura di vendita unitaria denominata «Centro commerciale Orio-Center», esistente ed attiva in Comune di Orio al Serio, avente superficie di vendita di mq. 49.304, di cui mq. 13.688 per il settore alimentare, incrementandone sull'area oggetto dell'AdP la superficie di vendita nella misura di mq. 49.000, di cui mq. 5.000 per il settore alimentare, così da costituire una grande struttura unitaria avente superficie di vendita complessiva pari a mq. 98.304, di cui mq. 18.688 per il settore alimentare, prevalentemente ricadente in Comune di Orio al Serio;
- q) in data 23 marzo 2009, in esito agli approfondimenti in merito alla funzionalità del sistema della viabilità e dei trasporti di cui è stata ravvisata l'esigenza con il parere motivato interlocutorio VAS del 29 dicembre 2008, il Tavolo interistituzionale, istituito dalla Provincia di Bergamo con delibera della G.P. n. 371 del 24 luglio 2008, partecipato dai Comuni di Bergamo, Grassobbio, Zanica, Orio al Serio e Azzano San Paolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e 13 PTCP, come da Verbale di accordo in pari data allegato sub II), ha stabilito:
 - q.1) che la previsione di opere ed interventi correlati all'ambito oggetto dell'Accordo di Programma *in itinere*, consistenti nell'adeguamento delle rampe della rotatoria dello svincolo Autostrada A4 e della viabilità di accesso all'Aeroporto di Orio al Serio, nell'ampliamento della S.P. 591 Creasca fino alla S.P. 115 e nella realizzazione di una rotatoria tra S.P. 115 e via Padergnone, tutte meglio individuate nelle tavole allegate sub. III) e IV) con le lettere da B1 a B5, costituisce idonea soluzione delle scelte di pianificazione degli elementi di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, delle NDA del PTCP. Inoltre, costituisce idonea soluzione anche con riferimento al Centro Multifunzionale e ai contenuti della variante parziale del PRG del Comune di Azzano San Paolo relativi alla introduzione della classificazione della grande struttura di vendita secondo le tipologie indicate nelle NTA pubblicate;
 - q.2) che sussistono i presupposti per l'emissione del parere di compatibilità con il PTCP della variante *in itinere* al PRG vigente del Comune di Azzano San Paolo di competenza della Provincia a norma dell'art. 27 delle NDA;
 - q.3) di prendere atto e condividere le opere previste nel

PGT *in itinere* del Comune di Bergamo meglio individuate nella tavola di inquadramento territoriale allegata sub. III) ed ivi contrassegnate con le lettere da C1 a C4;

- r) lo strumento urbanistico attuativo comprende il progetto delle opere di urbanizzazione con anche gli interventi e le opere viabilistiche meglio evidenziate nell'allegato sub III) e IV), con le lettere da A1 ad A8;
- s) la Giunta comunale di Azzano San Paolo ha approvato la deliberazione n. 66 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto «Linee di indirizzo per l'Accordo di Programma e convenzione urbanistica con variante al PRG per Polo del Lusso e della Cultura», immediatamente esecutiva;
- t) in data 2 aprile 2009, con deliberazione della Giunta n. 196, visto il verbale della seduta del tavolo interistituzionale tenutasi in data 23 marzo 2009, la Provincia di Bergamo ha reso il parere favorevole avente ad oggetto la valutazione di compatibilità con il PTCP della proposta di variante urbanistica;
- u) il Dirigente della Struttura Valutazione Ambientale della Direzione Generale Territorio ed urbanistica, di intesa con il Dirigente della Struttura Centrale della Regione Lombardia Programmazione ed attuazione obiettivi dell'area territoriale-ambientale-infrastrutturale hanno esaminato e controdedotto le osservazioni pervenute, nonché i contributi e le indicazioni a vario titolo formulate dagli Enti partecipanti nel corso dell'iter istruttorio della VAS; inoltre, sempre di intesa, in data 7 aprile 2009, con d.d.s. prot. n. 3388, hanno formulato il parere favorevole motivato VAS conclusivo (qui allegato sub V);
- v) in data 7 aprile 2009 l'autorità procedente (D.C. Programmazione Integrata) e l'autorità competente (D.G. Territorio) hanno redatto d'intesa la dichiarazione di sintesi allegata sub VI), a completamento della fase della procedura di VAS precedente l'approvazione dell'Accordo di Programma;
- w) in data 7 aprile 2009, sulla base dei pareri espressi dalla segreteria tecnica in merito alle osservazioni presentate e del parere di compatibilità provinciale, il Comitato per l'Accordo ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, comprensiva del rapporto ambientale integrato sulla base delle risultanze della VAS e della dichiarazione di sintesi finale;
- x) in data 10 aprile 2009, con deliberazione della Giunta n. 205, la Provincia di Bergamo ha deliberato l'approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma formulata dal Comitato per l'Accordo, comprensiva del rapporto ambientale integrato e della dichiarazione di sintesi finale allegati sub VI) e sub VII), nonché autorizzato la sua sottoscrizione;
- y) in data 22 aprile 2009, con d.g.r. n. 9313 la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma formulata dal Comitato per la promozione dell'Accordo comprendente il rapporto ambientale integrato e la dichiarazione di sintesi finale allegati sub VI) e sub VII), e ne ha altresì autorizzato la sottoscrizione;
- z) l'Accordo di Programma comporta variante parziale al PRG del Comune di Azzano San Paolo (la variante è composta dagli elaborati allegati sub VIII) e costituisce atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 114/1998; inoltre tiene luogo dello strumento urbanistico attuativo, qui allegato sub IX);
- aa) l'Accordo di Programma viene sottoscritto dai signori Roberto Formigoni per la Regione Lombardia, Felice Sonzogni per la Provincia di Bergamo e Leonio Callioni per il Comune di Azzano San Paolo (BG), in rappresentanza degli Enti sottoscrittori; inoltre viene sottoscritto dal signor Antonio Percassi in rappresentanza di FINSER, ai fini dell'assunzione degli impegni previsti a proprio carico nell'Accordo, nella sua qualità di soggetto proprietario delle aree oggetto dell'Accordo, ferma la necessità delle espropriazioni per pubblica utilità per realizzare le opere di viabilità;
- bb) nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto lo stesso verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale di Azzano San Paolo; in tale sede le osservazioni presentate verranno controde-

dotte dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000;

- cc) una volta deliberata la ratifica, il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003.

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, con l'adesione della società indicata, si concorda e si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA ELEMENTI GENERALI

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, l. n. 241/1990, del presente Accordo di Programma (AdP) che sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», dall'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata regionale», e dall'art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, «Legge per il governo del territorio», nonché nel rispetto di quanto previsto in materia dall'art. 5 della l.r. 23 luglio 1999, n. 14, «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114».

1.2 Le parti si danno atto che gli atti e documenti allegati al presente atto sono quelli elencati in calce. Gli altri atti menzionati nel presente Accordo, e ad esso non allegati, sono depositati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, presso gli uffici competenti, e precisamente:

1.2.1 Comune: elaborati relativi alla variante urbanistica del PRG ed allo strumento urbanistico attuativo;

1.2.2 Regione: elaborati del procedimento VAS (Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Struttura VAS) e del procedimento via (Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Struttura VIA/Presidenza);

1.2.3 Provincia (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Grandi Infrastrutture): elaborati relativi alle infrastrutture viabilistiche.

Art. 2 – Oggetto ed obiettivi dell'Accordo

2.1 Con il presente Accordo di Programma, gli Enti sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di procedere, tramite iniziative e procedure tra di essi concordate e coordinate, come di seguito stabilito, all'attuazione degli interventi di carattere insediativo ed infrastrutturale complessivamente identificati come «Polo Lusso & Cultura ed altre strutture terziario/direzionali» – come meglio successivamente descritti –, di cui riconoscono e condividono la preminente rilevanza strategica e l'idoneità a determinare un assetto ambientale, territoriale ed urbanistico coerente con gli interessi pubblici dei quali ciascun Ente è portatore.

2.2 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Accordo di Programma:

- persegue, complessivamente, obiettivi di riqualificazione ambientale, urbanistica, territoriale, infrastrutturale e di preminente interesse generale, relativi ad un ambito avente rilievo strategico a livello regionale;
- assicura effetti di scala non solo sovracomunale, ma anche sovraprovinciale, riferibili, in particolare, all'esigenza di programmare e realizzare interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture che rivestono carattere essenziale per un territorio in cui si colloca anche l'aeroporto di Orio al Serio, uno degli aeroporti coordinati della Lombardia che ha visto negli ultimi anni significativi tassi di crescita del proprio numero di passeggeri;
- rappresenta strumento funzionale alla creazione di un centro unitario – costituito dal complesso commerciale e ricettivo dell'OrioCenter e dal Polo del Lusso e della Cultura, nonché dalle strutture direzionali e sanitarie, ludico ricreative e ricettive – che per le sinergie realizzabili con lo scalo aeroportuale ed il supporto al suo sviluppo assume un ruolo decisivo sia per lo sviluppo turistico e produttivo in genere della Provincia di Bergamo (in coerenza con i Piani di Sviluppo

Turistici) sia nell'ambito delle attività ed iniziative dell'EX-PO 2015.

2.3 Il presente Accordo di programma, tra l'altro, in relazione all'oggetto e agli obiettivi sopra indicati:

– *definisce*:

- gli interventi da eseguire e le opere ammissibili;
- gli interventi e le opere previste ai fini della urbanizzazione, riqualificazione ed infrastrutturazione degli ambiti di cui sopra, come schematizzati nel Quadro economico allegato sub X);

– *individua*: le aree oggetto di variazione della destinazione urbanistica e la loro disciplina prevista negli elaborati della variante urbanistica allegati sub VIII) e dello strumento urbanistico attuativo allegati sub IX);

– *determina*: gli impegni reciproci tra gli Enti pubblici sottoscrittori e nei confronti di FINSER, nonché gli obblighi a carico di FINSER che aderisce all'Accordo, ai fini della realizzazione degli interventi in oggetto, in particolare prevedendo natura, modalità e termini degli obblighi assunti dalle parti, nonché le condizioni e garanzie per l'attuazione degli interventi;

– *coordina*: le procedure necessarie per pervenire all'attuazione completa del programma di interventi in oggetto, in particolare impegnando i sottoscrittori ad avviare tutte le iniziative utili a garantire il regolare, sollecito e continuo svolgimento delle procedure amministrative di loro competenza, necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo, nonché ad attivare tutte le iniziative opportune per ottimizzare i risultati e la ricaduta degli effetti degli interventi;

– *approva*: la variante urbanistica connessa al programma di interventi in oggetto costituita dagli elaborati sub VIII), il Piano urbanistico attuativo relativo alle aree oggetto degli artt. 44-bis e 44-ter delle NTA variate costituito dagli elaborati sub IX) ed il progetto definitivo delle opere di cui agli artt. 7 e 12 costituito dagli elaborati sub XI).

2.4 I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma intendono perseguire le finalità di cui sopra attraverso l'impegno di ciascuno, per la parte che lo riguarda, ad assolvere gli obblighi assunti secondo le forme, le modalità ed i tempi indicati nel presente Accordo di Programma.

PARTE SECONDA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3 – Descrizione degli interventi di cui l'Accordo di Programma comporta approvazione

3.1 L'Accordo di Programma intende realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3, mediante l'esecuzione degli interventi di cui ai commi seguenti.

3.2 All'interno del perimetro dello strumento urbanistico attuativo individuato dall'art. 44-bis saranno realizzati i seguenti interventi meglio descritti negli elaborati allegati sub IX), che costituiscono il piano attuativo:

- a) due comparti di edificazione che affacciano sulla viabilità interna e sugli spazi pubblici, aventi le destinazioni previste dall'art. 44-bis, commi 2 e 4.
I fabbricati del comparto posto a nord si affacceranno su un'ampia piazza, in parte a verde e in parte pavimentata. Al confine est del comparto sorgerà un centro di servizi sanitari di eccellenza;
- b) una strada di penetrazione nel comparto da ovest a est verso la zona produttiva;
- c) un collegamento viabilistico verso il Piano degli Insediamenti Produttivi (di seguito, per brevità, PIP est) per accedere ai parcheggi posti ai piani interrati;
- d) un'ampia area a parcheggio interrato che si innesta sulla strada di penetrazione verso il PIP est;
- e) un parco a verde con laghetto e giochi d'acqua, con funzione di filtro tra il PIP est e il nuovo insediamento;
- f) una fascia a verde lungo la S.P. Nuova Cremasca con effetto di forte mitigazione.

3.3 All'esterno del perimetro del Piano Attuativo individuato dall'art. 44-bis sono previsti i seguenti interventi meglio individuati nel progetto definitivo delle opere viabilistiche di cui all'art. 7, qui allegato sub XI):

- a) interventi di compensazione ambientale lungo la S.P. 115 e su un'area a verde extra comparto di proprietà comunale, meglio identificata con il numero 3 nella tavola 16 allegata allo strumento urbanistico attuativo, nonché su altre aree di proprietà comunale;
- b) le opere di carattere viabilistico infrastrutturale meglio descritte nel successivo art. 7.

Art. 4 – Valutazione Ambientale Strategica

4.1 L'Accordo di Programma è assoggettato a procedura di valutazione ambientale strategica la quale, dopo l'espressione del primo parere motivato con decreto n. 1014 del 29 dicembre 2008 e del parere motivato finale positivo con decreto n. 3388 del 7 aprile 2009, redatti di intesa tra l'Autorità procedente e quella competente, si è completata con la dichiarazione di sintesi finale, qui allegati unitamente al rapporto ambientale rispettivamente sub VII) e sub VI), così come integrati a seguito dell'esame delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.

4.2 Come indicato nel successivo art. 14, gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma sono altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Ai fini del più utile svolgimento della VIA in corso, avviata con la domanda di cui alla premessa i), in sede di istruttoria VAS, sono stati individuati i profili da approfondire, come meglio risulta dalle controdeduzioni alle osservazioni e dal parere motivato.

4.3 La procedura di VAS proseguirà anche dopo la stipula del presente Accordo mediante la pubblicazione e la messa a disposizione delle conclusioni adottate, nonché la gestione ed il monitoraggio, che sarà affidato ad apposito Osservatorio costituito da un funzionario della D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura VAS, della Regione Lombardia, un funzionario della D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura VIA, della Regione Lombardia, un funzionario della sede territoriale della Regione Lombardia di Bergamo, un funzionario del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Grandi Infrastrutture della Provincia di Bergamo e dal Dirigente del Settore Territorio del Comune di Azzano San Paolo, con ruolo di vigilanza, segnalazione e coordinamento, i primi tre designati dal Dirigente dei citati uffici entro 7 giorni dalla comunicazione della consegna a FINSER del permesso di costruire di cui all'art. 16, che il Comune di Azzano San Paolo effettuerà entro 5 giorni dalla consegna medesima.

Art. 5 – Sinergie con i programmi di sviluppo turistico

5.1 Il Polo del Lusso e della Cultura rappresenta un'ulteriore possibilità di valorizzazione del territorio bergamasco in chiave turistica e di sviluppo economico. Il Polo, anche grazie alla presenza dello scalo aeroportuale, potrà favorire l'aggregazione e la messa in rete dei servizi turistici offerti dal territorio provinciale e la creazione di sistemi di offerta turistica integrata. Le previsioni del presente articolo e le azioni da porre in essere sono finalizzate, nei limiti previsti ed in funzione dell'oggetto dell'Accordo, al raggiungimento degli obiettivi contemplati nel programma di sviluppo turistico della Provincia di Bergamo, ovvero con i sistemi turistici «Orobic bergamasche», «Bergamo, Isola e Pianura Bergamasca» e «Sublimazione dell'acqua», destinati a dare un'ulteriore spinta alla crescita ed allo sviluppo del territorio bergamasco.

5.2 Tra le principali forme turistiche su cui puntare per incrementare la domanda figurano le azioni legate al «turismo bianco» e al «turismo del benessere» i beni e patrimoni culturali (Città Alta, Accademia Carrara, sistema museale e villaggio di archeologia industriale di Crespi d'Adda), gli itinerari tematici (con le testimonianze di Caravaggio, Lorenzo Lotto, Romanico, Colleoni, castelli e dimore storiche, Papa Giovanni XXIII e Gaetano Donizetti), il cicloturismo, il turismo rurale, lacuale (laghi d'ISEO/Sarnico, laghi di Monasterolo/Endine e lago di Lovere) e fluviale e valorizzazione delle aree leonardesche sull'Adda bergamasco oltre alla risorse dei fontanili ed in generale alla risorse acqua collegato ai parchi e alle proposte enogastronomiche, i percorsi naturalistici, in particolare per quel che riguarda parchi e aree protette, insieme alle proposte enogastronomiche, allo shopping, agli eventi e ai congressi.

La vicinanza del Polo allo scalo di Orio al Serio – con i suoi oltre 6 milioni di passeggeri – rappresenta un'ulteriore occasione per dare ulteriore impulso e sviluppo ai sistemi turistici della Provincia di Bergamo per intercettare e veicolare verso le diverse destinazioni una percentuale dei flussi incidenti sulla scalo bergamasco.

5.3 Nel contesto del Polo del Lusso e della Cultura, la società

FINSER si impegna, nel rispetto e in coerenza con i contenuti dei sistemi turistici bergamaschi ed in accordo con i soggetti che coordinano i sistemi, mediante contatti da avviare almeno un anno prima dell'apertura, per gli ambiti di rispettiva competenza:

- alla valorizzazione dell'identità del territorio e del ruolo delle comunità locali nella realizzazione dei progetti di sviluppo turistico;
- a favorire l'attuazione degli interventi di qualificazione dell'offerta turistica, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali, al miglioramento dei servizi, alla valorizzazione dell'artigianato locale e dell'agroalimentare, alla salvaguardia ambientale e valorizzazione aree protette;
- a sostenere l'innovazione tecnologica dei centri di informazione e accoglienza ai turisti in rete interni al Polo;
- a facilitare l'accesso alla fruizione dei prodotti del territorio attraverso un'articolata rete di informazioni;
- a promuovere il marketing telematico dei prodotti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
- a favorire l'incremento dello sviluppo economico e culturale, attraverso la definizione e l'offerta di itinerari turistico-culturali;
- a cooperare con le istituzioni scolastiche per sviluppare e promuovere programmi di formazione e di aggiornamento volti alla crescita dell'offerta formativa e favorire la diffusione della «cultura della qualità», sia sotto il profilo formativo che organizzativo e tecnologico;
- a favorire l'utilizzazione delle strutture ricettive per il miglioramento della qualità dell'accoglienza (Hotel del Turismo e della Cultura);
- a garantire uno spazio attrezzato per l'informazione e promozione turistica interno al Polo del Lusso e della Cultura, avente dimensione di circa mq 80, che ne costituisce sede appropriata per offrire e garantire un sistema di accoglienza del turismo;
- ad inserire nell'ambito del Polo indicazioni e riferimenti che favoriscano la diffusione della conoscenza di luoghi e personaggi di rilievo per il territorio (Donizetti, Caravaggio, Colleoni, Fratelli Galliari, etc.);
- organizzare servizi per la mobilità sostenibile per il collegamento con il territorio, come previsto nell'art. 9.3;
- installare totem e supporti audiovisivi;
- organizzare eventi (mostre, convegni, etc.);
- installare servizi web;
- promozione di offerte turistiche a condizioni di favore riservate ai clienti abituali del Polo;
- favorire gli interscambi con realtà territoriali simili (anche attraverso la messa a disposizione di spazi in modi e tempi da concordare).

5.4 L'elaborazione e l'attuazione dei progetti di iniziative sinergiche e coordinate con gli obiettivi dei Programmi di Sviluppo Turistico della Provincia di Bergamo di cui al precedente punto 5.3 avverranno, previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale d'intesa con i soggetti che coordinano i suddetti sistemi turistici, a cura e spese di FINSER S.p.A., che destinerà all'uopo risorse di ammontare annuo, massimo ed onnicomprensivo, pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per 3 anni; la prima quota dovrà essere erogata un anno prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita con le caratteristiche di cui al successivo art. 16.

Art. 6 – Variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità. Procedure esproprie

6.1 Ai sensi degli artt. 6, comma 10, l.r. 2/2003, e 34, comma 4, d.lgs. 267/2000, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione del presente accordo di programma produce gli effetti di variante urbanistica, secondo quanto previsto negli elaborati di variante al PRG allegati sub VIII).

6.2 A norma dell'art. 5, comma 16-quater, l.r. n. 14/1999, l'approvazione del presente accordo, «in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei Comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/98».

6.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, l.r. n. 2/2003, inoltre, il presente Accordo tiene luogo dell'approvazione del strumento urbanistico attuativo (detto anche Piano attuativo) per la realizzazione degli interventi previsti.

6.4 La pubblicazione del decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- a) comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10, d.P.R. 327/2001, T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (di seguito T.U. Espropri), sulla totalità delle aree destinate ai servizi e spazi pubblici, nonché a viabilità, come meglio indicato nel progetto definitivo della viabilità costituito dagli elaborati allegati sub XI) e analiticamente elencate nel piano particellare di esproprio (allegato F del Piano attuativo allegato sub IX);
- b) determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed interventi previsti sulle suindicate aree, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, l.r. n. 2/2003, art. 34, d.lgs. 267/2000 e art. 12 T.U. Espropri cit.

6.5 Le parti convengono che, ferma restando la propria esclusiva titolarità delle procedure in qualità di autorità espropriante, il Comune di Azzano San Paolo potrà richiedere per lo svolgimento sul piano operativo delle procedure di occupazione d'urgenza ed espropriazione per pubblica utilità, il supporto dell'ufficio espropri della Provincia di Bergamo, previa convenzione con l'ente stesso. Gli oneri economici relativi alle procedure di occupazione d'urgenza ed espropriazione delle aree, ivi compresi gli importi dovuti ai proprietari a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione, saranno interamente a carico della società FINSER S.p.A.

Art. 7 – Progetto di opere ed interventi viabilistici

7.1 Il progetto definitivo allegato sub XI) delle opere ed interventi viabilistici, individuati anche nella tavola relativa al quadro programmatico allegata sub IV) con le lettere da A1 a A8, prevede quanto segue:

7.1.1 Tracciato principale:

- a) creazione in sostituzione dell'attuale svincolo con la S.P. 115, di una rotonda a due livelli sulla S.S. 591 con raggio interno pari a 40 m, su cui si attestano le rampe da e per la S.S. 591, per le quali in ingresso si prevede una sezione a doppia corsia e doppio attestamento alla rotonda cui interconnettere una bretella di collegamento mediante rotonda a raso e mantenimento del sottopasso alla S.S. 591 stessa per la continuità locale;
- b) adeguamento a doppia carreggiata della S.S. 591 dal ponte sulla Autotrada A4 (oggetto dei recenti interventi di ampliamento) fino a sud della S.P. 115;
- c) adeguamento della corsia di accelerazione verso nord e della corsia di decelerazione da sud dello svincolo esistente sulla via Portico – Centro Commerciale OrioCenter;
- d) realizzazione della viabilità di accesso all'area destinata ad ospitare il complesso multifunzionale, a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia;
- e) realizzazione di tratto di raccordo alla S.P. 115, avente uno sviluppo di circa 300 m e collegato alla S.P. 115 mediante rotonda a raso avente raggio interno pari a 18 m.

Il costo complessivo stimato è pari ad € 11.185.000,00 (undicimilicentoottantacinquemila/00), oltre € 335.550 per spese tecniche, € 559.250,00 per imprevisti, € 600.000 per sottoservizi, € 60.000 per assistenza archeologica, € 2.547.960 per IVA, per un totale di € 15.287.760,00.

7.1.2 Altri interventi correlati all'esecuzione delle opere ed interventi viabilistici relativi al tracciato principale:

- a) creazione di una rotonda a raso di adeguamento dell'intersezione tra la S.P. 115 e la via Cremasca di raggio interno 18 m, in luogo dell'intersezione a «T» esistente;
- b) potenziamento della S.P. 116 a doppia carreggiata dalla via Aldo Moro alla via Grassobbio con rotonde a raso di attestamento sulla S.P. 115 e sulla viabilità interna del comparto produttivo;
- c) strada di penetrazione est ovest;
- d) verde primario di rispetto stradale.

Il costo complessivo stimato è pari ad € 2.160.975,00 (duemilicentossessantamilanovecentosettantacinque/00), comprensivo dell'adeguamento della rete ciclabile esistente, secondo quan-

to descritto nel successivo art. 12, oltre € 64.829,25 per spese tecniche, € 108.048,75 per imprevisti ed € 466.770,6 per IVA, per un totale di € 2.800.623,60 (duemilioniottocentomilaseicentotrentatré/60).

7.2 Il Comune di Azzano San Paolo e la Provincia di Bergamo si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attivare le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere ed interventi con tempi e modalità tali da consentire l'esecuzione dei lavori nei termini di legge.

7.3 L'attivazione della grande struttura di vendita è subordinata alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo salva diversa determinazione del Collegio di Vigilanza in relazione alla difficoltà di realizzazione e/o di acquisizione delle aree.

Art. 8 – Lotti attuativi

8.1 Le parti danno atto che le opere e gli interventi viabilistici di cui all'art. 7 dovranno essere realizzati nella loro interezza prima dell'attivazione dell'ampliamento della grande struttura di vendita, salvo che ciò risulti impossibile per causa non imputabile a FINSER, per garantire la complessiva soluzione viabilistica.

8.2 Il progetto definitivo degli interventi indicati nel precedente articolo 7, nonché delle piste ciclabili di cui al successivo art. 12, è costituito dagli elaborati allegati sub XI) e viene approvato con il presente Accordo.

8.3 Le fasi di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, potranno eseguirsi per lotti funzionali. Nella concreta individuazione dei lotti funzionali occorrerà tenere conto della necessità di garantire, anche durante l'esecuzione dei lavori, un adeguato collegamento con l'aeroporto di Orio al Serio.

8.4 L'attuazione degli interventi di cui all'art. 3.2, lett. a), potrà avvenire per lotti, mediante rilascio di plurimi titoli edilizi e/o DIA, come meglio specificato nel cronoprogramma di cui al successivo art. 20.

Art. 9 – Interventi di potenziamento e riqualificazione del trasporto pubblico locale

9.1 Regione, Provincia di Bergamo e Comune di Azzano San Paolo condividono la necessità di potenziare e riqualificare il trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di orientare il più possibile la domanda di spostamento generata dalle importanti funzioni insediate e da insediare nella zona verso forme di mobilità sostenibile.

9.2. In relazione alle finalità di cui al punto 9.1, Regione e Provincia di Bergamo, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano a valutare la fattibilità tecnica e le procedure più opportune per l'eventuale realizzazione, subordinatamente al reperimento dei necessari finanziamenti, della tranvia di cui alla lettera C3 della tavola allegata sub III) recante il quadro programmatico di riferimento.

9.3 FINSER si impegna, a elaborare un piano per prevedere l'istituzione di servizi di bus navetta della Cultura e del Turismo onde garantire adeguati collegamenti tra il Polo del Lusso e della Cultura e l'Aeroporto/stazione Ferroviaria e «Polo tecnologico del Kilometro Rosso» in Stezzano e viceversa ed inoltre, in occasione di particolari manifestazioni, spettacoli, eventi e/o periodi di afflusso turistico, con alcune località turistiche (ad es. S. Pellegrino Terme). L'approvazione del piano e l'individuazione delle modalità di gestione e di finanziamento dei predetti servizi verranno definite con separato e successivo accordo dai soggetti di cui al precedente punto 1, di concerto con i Comuni interessati dai circuiti del suddetto Piano.

Art. 10 – Iniziative per la mobilità sostenibile

10.1 Al fine di integrare il diritto alla mobilità con l'esigenza di ridurre l'inquinamento, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità, la società FINSER si impegna, con onere a proprio carico, a incentivare l'uso di sistemi ciclabili di trasporto individuale non inquinanti, nonché, per ottenere un maggiore sviluppo di questo tipo di mobilità, a garantire la specializzazione funzionale degli spazi ciclabili ed una dotazione di un parco biciclette da definire in sede di progettazione da collocare nei punti di partenza della rete ciclabile di cui al successivo art. 12.

10.2 FINSER si impegna altresì ad istituire a proprie spese l'ufficio del Mobility Manager che ha come obiettivi la definizione e l'attuazione di strategie per l'accessibilità al Polo, promuovendo una diversione modale orientata alla sostenibilità.

L'ufficio provvede:

- a sincronizzare le esigenze di mobilità dei dipendenti ope-

ranti nell'ambito del Polo del Lusso e della Cultura con gli orari lavorativi e quelli del trasporto pubblico;

- all'attuazione di convenzioni specifiche orientate a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico e forme di trasporto sostenibili;
- a favorire la condivisione di informazioni in materia di traffico e trasporti;
- a incentivare la partecipazione e definizione di iniziative orientate al miglioramento dell'accessibilità al sistema urbano.

L'ufficio agisce in collaborazione con le politiche degli enti locali in materia di mobilità urbana.

Art. 11 – Misure per favorire il contenimento dell'inquinamento dell'aria

Per quanto concerne il contenimento dell'inquinamento dell'aria, fermo quanto previsto all'art. 12.3 in ordine alle pavimentazioni all'ossido di titanio, FINSER si impegna a:

- garantire nel tempo l'utilizzo di mezzi aziendali a basso impatto ambientale;
- sostenere il Comune di Azzano San Paolo nella programmazione ed attivazione di iniziative ambientali nel contesto del piano di azione per il contenimento dell'inquinamento dell'aria, destinando all'uopo risorse di ammontare annuo pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00) per 3 (tre) anni, a partire da quello di apertura al pubblico della grande struttura di vendita con le caratteristiche di cui al successivo art. 16, che verranno indicativamente impiegati dal Comune per l'acquisto di mezzi ecologici per il trasporto pubblico locale e per i servizi ed altro;
- adottare sistemi di approvvigionamento energetico a ridotto impatto ambientale e basso contenuto emissivo;
- ad eseguire semestralmente campagne di rilevamento della qualità dell'aria.

Art. 12 – Misure di compensazione e mitigazione ambientale

12.1 Per quanto concerne le mitigazioni di carattere arboreo, FINSER si impegna ad eseguire, con oneri a proprio carico, i seguenti interventi meglio rappresentati nella tavola allegata sub XII):

12.1.1 intervento mitigativo/compensativo perimetrale al comparto industriale confinante con il perimetro del Piano attuativo individuato dall'art. 44-bis, finalizzato all'introduzione di una barriera filtro con finalità paesaggistiche, costituita da filari arboreo arbustivi e da tessere forestali per una superficie pari a 19.120 mq; tali aree sono delimitate dal comparto industriale e dalle vie S.P. 115 Viale delle Industrie, S.P. 116 via Galileo Galilei, confine ambito di intervento;

12.1.2 intervento mitigativo/compensativo lungo la fascia di rispetto stradale della S.P. 591 Cremasca, lato ovest per una profondità di circa 20 m, finalizzato all'introduzione di una barriera filtro con finalità paesaggistiche, costituita da filari arboreo arbustivi e da tessere forestali per una superficie pari a 21.520 mq;

12.1.3 intervento mitigativo/compensativo in corrispondenza di un'area localizzata a ovest dell'abitato di Azzano, finalizzato alla creazione di un'area a valenza ecosistemica quale tessera periurbana boschiva, costituita da filari arboreo arbustivi e da tessere forestali per una superficie pari a 4.270 mq; l'area risulta delimitata dalla via Stezzano e dalla Circonvallazione Est.

12.2 Il costo complessivo stimato di tali interventi è pari ad € 448.550,00 (quattrocentoquarantottocinquecentocinquanta/00), oltre € 89.710,00 per IVA, per un totale di € 538.260,00 (cinquecentotrentottomiladuecentosessanta/00).

12.3 FINSER inoltre dovrà prevedere per la realizzazione delle opere ed interventi di viabilità, meglio individuati nell'allegato sub XI), per un'estensione di circa 65.550 mq., di speciali pavimentazioni all'ossido di titanio, ai fini del significativo contenimento dell'inquinamento atmosferico per un importo stimato di € 458.850, oltre € 91.770 per IVA, per un totale di € 550.620,00 (cinquecentocinquantamilaseicentoventi/00).

12.4 Coerentemente con i contenuti del Piano delle Piste Ciclabili della Provincia di Bergamo è prevista l'esecuzione:

12.4.1 di consistenti interventi di continuità degli itinerari esistenti, rispetto alle opere varie proposte, di attuazione di itinerari programmati e di individuazione di nuovi itinerari di collegamento della suddetta rete rispetto all'insediamento polifunzionale in esame, il cui costo è incluso in quelli di cui al precedente art. 7.1.2; in particolare:

- in corrispondenza dell'intervento di adeguamento dell'intersezione tra la S.P. 115 e la via Cremasca, è previsto il mantenimento dell'attuale pista ciclabile in sede protetta, lungo la rotatoria in progetto, per uno sviluppo pari a circa 180 m;
- in corrispondenza della sistemazione prevista dell'intersezione tra la S.P. 115 e la S.P. 116, è prevista la realizzazione del relativo tratto di pista ciclabile, per uno sviluppo pari a circa 400 m.

12.5.2 Al fine di collegare il centro polifunzionale in esame con la suddetta rete ciclopeditonale e con l'abitato di Azzano San Paolo, è stata prevista una nuova pista ciclabile che dalla pista ciclabile esistente lungo la via Cremasca, si sviluppa lungo viabilità locale fino a sotto passare la S.P. 591 Cremasca mediante manufatto esistente per il quale sono previsti gli adeguamenti relativi all'ampliamento della viabilità stessa; tale tratto ha uno sviluppo pari a 1035 m, per un costo complessivo stimato pari ad € 414.000,00 (quattrocentoquattordicimila/00), oltre € 82.800 per IVA, per un totale di € 496.800,00 (quattrocentonovantaseimilaottocento/00).

Art. 13 – Interventi di compensazione di rilievo sovracomunale

13.1 Come ricordato nella premessa o), il Tavolo interistituzionale, istituito dalla Provincia di Bergamo con delibera della G.P. n. 371 del 2008, ha reso parere favorevole in merito agli interventi oggetto dell'AdP e individuato le seguenti misure per coerenzialarli con il contesto di inserimento a livello sovracomunale:

13.1.1 adeguamento rampe rotatoria svincolo Autostrada A4: l'intervento prevede la sistemazione secondo nuova conformazione della rampa di collegamento tra l'Asse Interurbano (provenienze da est) e la rotatoria di svincolo, l'adeguamento paesistico, mediante sistemazione a verde secondo le modalità che saranno a tempo debito concordate, della rotatoria di svincolo medesima, nonché l'adeguamento della rampa di collegamento tra la rotatoria di svincolo e la Circonvallazione Paltriniano al fine di allungare la corsia di intercambio lungo la rotatoria stessa, per un costo totale massimo ed omnicomprensivo di € 2.500.000 (duemilonicinquecentomila/00);

13.1.2 viabilità di accesso Aeroporto di Orio al Serio: creazione di una terza corsia continua lungo la carreggiata dir. Sud della S.P. 591 Cremasca, quale corsia di interscambio di unificazione tra l'attuale corsia di accelerazione proveniente dall'Asse Interurbano e l'attuale corsia di decelerazione relativa all'uscita dello svincolo per l'aeroporto di Orio al Serio – S.P. 116, per un costo totale massimo ed omnicomprensivo di € 900.000,00 (novecentomila/00);

13.1.3 adeguamento in sede S.P. 591 Cremasca: ampliamento dell'attuale carreggiata dalla S.P. 115 allo svincolo di Padergnone (escluso) secondo sezione a doppia carreggiata (tipo B) per uno sviluppo pari a circa 1 km, per un costo totale massimo ed omnicomprensivo di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00);

13.1.4 rotatoria tra S.P. 115 e via Padergnone: adeguamento dell'attuale intersezione a doppio «T» mediante rotatoria a raso tra via delle Industrie, via Azzano, via Padergnone e Vicolo Morosella, per un costo totale massimo ed omnicomprensivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00);

13.1.5 opere ed interventi, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 12, di adeguamento del sistema delle piste ciclabili come richiesto dal Comune di Orio al Serio, fino alla concorrenza di un costo totale massimo ed omnicomprensivo di € 200.000,00 (duecentomila/00).

13.1.6 Bretella tra la S.P. 115 e la nuova rotatoria su S.S. 591 fino alla concorrenza di un costo totale massimo ed omnicomprensivo di € 280.000,00 (duecentottantamila/00);

13.1.7 Tutti gli importi di cui ai punti da 13.1.1 a 13.1.6 si intendono comprensivi di lavori, imprevisti, sottoservizi, spese tecniche ed IVA.

13.2 FINSER dovrà predisporre i progetti di ogni opera di cui all'art. 13.1 entro quattro mesi dal rilascio del permesso di costruire e di tutte le autorizzazioni di cui all'art. 16 e ciò in conformità alla normativa vigente ed alle regole della tecnica, in modo tale da soddisfare pienamente le esigenze viabilistiche e garantire la perfetta funzionalità delle opere stesse.

13.3 I progetti di cui al punto 13.2, anche in variante ai piani regolatori dei Comuni ove devono essere eseguite le opere, saranno approvati nel più breve tempo possibile mediante convocazione da parte della Provincia di Bergamo di apposita conferenza

di servizi, con la partecipazione di tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo e delle altre autorità eventualmente competenti, e facendo ricorso ad ogni altro istituto di semplificazione e accelerazione delle procedure. La Provincia di Bergamo, che si avvarrà della collaborazione dei Comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi da realizzare, si impegna inoltre a mettere a disposizione di FINSER le aree necessarie per la realizzazione delle opere ed interventi di cui al presente articolo con tempi e modalità tali da consentire la sollecita esecuzione dei lavori, procedendo all'occupazione d'urgenza delle stesse prima e poi della loro espropriazione nei termini di legge.

13.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo avverrà a cura e spese di FINSER in veste di soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 163/2006, con le modalità meglio previste all'art. 21.2. Eventuali maggiori costi non assorbiti dai ribassi d'asta conseguiti nel corso delle gare espletate a norma del d.lgs. 163/2006, saranno ripartiti tra l'Operatore ed il Comune nei modi e nei termini previsti dal sopra citato art. 21.2.

13.5 L'attivazione della grande struttura di vendita è subordinata alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, a condizione che i progetti definitivi predisposti da FINSER vengano approvati dalla conferenza di servizi entro sessanta giorni dalla loro presentazione e che, nel medesimo termine, vengano rilasciati tutti gli atti di assenso per la loro realizzazione e sempre che, nei trenta giorni successivi dal decorso del predetto termine, vengano messe a disposizione le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e l'aggiudicatario delle gare inizi e concluda i lavori nei termini stabiliti nel contratto di appalto. Decorsi tali termini, l'attivazione potrà avvenire comunque, anche in difetto di realizzazione di una o più delle opere (che dovranno essere comunque realizzate anche se successivamente all'apertura), fermo l'obbligo di realizzare, prima dell'apertura, quelle approvate nel termine indicato e per cui, sempre nel termine di cui sopra, siano state messe a disposizione le aree necessarie.

Art. 14 – Valutazione di impatto ambientale

14.1 Le parti danno atto che la procedura di valutazione di impatto ambientale è in itinere e si concluderà nei termini di legge.

14.2 All'esito della procedura, il Collegio di Vigilanza, esamina il decreto VIA, valuterà se sia necessario avviare le procedure di cui al successivo art. 27.3, lett. i).

Art. 15 – Permessi di costruire

15.1 Il presente Accordo non tiene luogo dei permessi di costruire. Il loro rilascio è subordinato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica che dovrà avvenire entro otto mesi dal rilascio dalla consegna delle autorizzazioni di cui all'art. 16.1. e 17.

15.2 FINSER si impegna a presentare la/e richiesta/e di rilascio del/i permesso/i di costruire entro e non oltre cinque mesi dalla data di sottoscrizione e trascrizione della convenzione urbanistica.

15.3 Il rilascio del permesso di costruire relativo al centro commerciale è subordinato altresì alla conclusione positiva del procedimento di VIA.

15.4. Il Comune si impegna a valutare la domanda e rilasciare il/i permesso/i di costruire conformemente alle previsioni della variante urbanistica entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 16 – Autorizzazioni commerciali per il Polo del Lusso e della Cultura

16.1 La procedura di conferenza di servizi per l'esame della domanda di autorizzazione unitaria di cui alla premessa p), avente ad oggetto la realizzazione ed apertura al pubblico dell'ampliamento di cui alla premessa p), si concluderà entro il termine di legge, previo esito positivo della VIA.

16.2 In merito alla procedura di autorizzazione commerciale, le parti danno atto e riconoscono che l'intervento presenta le caratteristiche per l'assoggettamento alle disposizioni di cui alla d.g.r. del 24 aprile 2008, n. 8/7182 – «Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006, n. VIII/215 "Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008"».

16.3 Il Comune di Azzano San Paolo si impegna a rilasciare l'autorizzazione unitaria di cui al punto 16.1, entro e non oltre i

trenta giorni successivi alla deliberazione favorevole della conferenza di servizi. FINSER si impegna a presentare le richieste di rilascio delle autorizzazioni singole entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unitaria. Il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni singole relative ai negozi da attivare all'interno del centro commerciale entro e non oltre trenta giorni dalla singola richiesta presentata da FINSER, alla sola condizione che siano rispettate la superficie di vendita massima di ampliamento di mq 49.000 e la ripartizione tra settori merceologici (mq 5.000 per il settore alimentare e mq 44.000 per il settore non alimentare).

16.4 Le parti si danno atto che, per la dimensione e la complessità degli interventi in progetto, con particolare riferimento a quelli di carattere infrastrutturale, verosimilmente non sarà possibile attivare l'ampliamento della grande struttura di vendita, a norma dell'art. 22, d.lgs. 114/98, nel termine di due anni dal rilascio dell'autorizzazione unitaria di cui all'art. 16.1. Si danno quindi reciprocamente atto che tale situazione costituisce caso di comprovata necessità che motiva eventuali proroghe all'inizio dell'attività da parte del comune.

16.5 Le parti danno quindi sin d'ora atto della ricorrenza nella fattispecie delle condizioni che, con riferimento al rilascio del permesso di costruire successivamente al rilascio dell'autorizzazione commerciale, nonché alla particolare complessità delle opere tutte, consentono la proroga, da parte del comune, del termine di attivazione della grande struttura di vendita e degli esercizi commerciali che la compongono, qualora detta proroga venga richiesta da FINSER di cui all'art. 22 del citato d.lgs. 114/98.

16.6 Le Parti si danno infine atto che in ordine al centro commerciale ampliato è applicabile il disposto di cui all'art. 5-bis, comma 10, lett. e), della l.r. 3 aprile 2000, n. 22.

Art. 17 – Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

17.1 Con la deliberazione di ratifica del presente Accordo di programma, il Comune di Azzano San Paolo si impegna a modificare il «Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande», approvato con delibera del c.c. n. 25 del 24 maggio 2005, nei termini che seguono:

- individuazione del comparto oggetto dell'AdP quale autonomia «Zona di insediamento» ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 11 del Regolamento medesimo;
- contestuale definizione dei criteri relativi ai tale zona, che prevedono la possibilità di apertura di tutti gli esercizi pubblici necessari a garantire adeguato servizio agli utenti delle varie funzioni insediate ed agli addetti alle medesime, senza limite numerico predeterminato così come meglio specificato nel documento qui allegato sub XIII).

17.2 FINSER si impegna a presentare le richieste di rilascio delle autorizzazioni singole entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unitaria di cui all'art. 16.3. Il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni di cui al punto 17.1 entro e non oltre trenta giorni da ogni singola richiesta presentata da FINSER, e ciò alla sola condizione che siano rispettati i criteri allegati.

17.3. Le parti si danno atto che, per la dimensione e la complessità degli interventi in progetto, specialmente di quelli di carattere infrastrutturale, non sarà possibile attivare gli esercizi di somministrazione al pubblico nel termine di due anni di cui all'art. 16 della l.r. n. 30/2003, e pertanto si ritiene applicabile quanto previsto dal precedente punto 16.4.

17.4 Le parti danno quindi sin d'ora atto della ricorrenza nella fattispecie delle condizioni che, con riferimento al rilascio del permesso di costruire successivamente al rilascio dell'autorizzazione commerciale, nonché alla particolare complessità delle opere tutte, consentono la proroga, da parte del comune, del termine di attivazione della grande struttura di vendita e degli esercizi commerciali che la compongono, qualora detta proroga venga richiesta da FINSER di cui all'art. 22 del citato d.lgs. 114/98.

Art. 18 – Polo della cultura. Progetto culturale e per la valorizzazione delle eccellenze

18.1 Con il presente atto le parti assumono l'impegno di definire, con separato e successivo atto, il Progetto Culturale del Polo finalizzato a una moderna cultura dell'accoglienza ed a sostenere la conoscenza, la fruizione, la valorizzazione e la promozione delle attività e servizi culturali ed educativi nei seguenti ambiti:

- Arte ed architettura;
- Scienza e Strumenti della conoscenza;
- Ambiente e risorse naturali;
- Musei, Ecomusei e parchi culturali;
- Economia e cultura del lavoro;
- Patrimonio religioso;
- Spettacolo, intrattenimento ludico ed apprendimento educativo (*Edutainment*);
- Interculturalità;
- altro: Mostre, convegni, etc.

18.2 Il Comune e la società FINSER assumono l'impegno di individuare di Comune accordo il soggetto giuridico a scopo culturale (ad es. una fondazione) che avrà il compito di valorizzare il progetto culturale di cui al successivo articolo 18.3, di interagire con le proposte di carattere culturale del Polo e di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali presenti sul territorio provinciale sviluppando rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Enti locali, Università, ufficio Scolastico Provinciale ed altre Istituzioni, Enti ed Agenzie che possono concorrere al perseguimento delle finalità culturali. Rimane inteso che il suddetto soggetto garantirà la partecipazione del Comune di Azzano San Paolo e di altri soggetti Pubblici (ad es. Regione e Provincia) mediante la presenza di rappresentanti negli organi di amministrazione. Particolare attenzione verrà posta alle connessioni territoriali riguardanti le politiche di sviluppo turistico nell'ottica della valorizzazione e integrazione delle risorse esistenti. Sarà compito della fondazione mettere in atto processi di promozione del patrimonio turistico e culturale della Provincia di Bergamo, favorendo l'ospitalità delle iniziative locali e sviluppando percorsi di avvicinamento e conoscenza delle località turistiche bergamasche.

Tale soggetto avrà la disponibilità all'interno della struttura del Polo di un locale con una superficie di mq 300 di slp, adeguata alla gestione delle proprie attività ed alla promozione delle proprie iniziative, nell'ubicazione che FINSER si riserva di indicare una volta elaborato il layout definitivo del centro multifunzionale, purché in una posizione adeguata per le finalità del soggetto di cui sopra, fatta salva la possibilità di successivi trasferimenti, qualora mutate esigenze di assetto della varie attività ospitate dalla struttura lo rendessero necessario, purché a parità di superficie, previo congruo preavviso, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni, ed a spese dell'Operatore.

18.3 FINSER si impegna a favorire i processi di condivisione e di realizzazione del progetto culturale attraverso:

- la condivisione delle «Linee progettuali per il progetto culturale e modello gestionale», che costituiscono parte integrante del presente Accordo qui allegato sub XIV);
- incontri e relazioni tra il soggetto di cui sopra ed il gestore della struttura per la definizione di progetti di valenza culturale: gli incontri e le relazioni avranno l'obiettivo di evidenziare il potenziale educativo e formativo delle proposte promosse all'interno del Polo con l'obiettivo di favorire l'accessibilità alle famiglie;
- la costituzione di un tavolo di coordinamento operativo per la definizione di un programma di eventi e attività di rilevanza culturale del Polo al fine di favorire l'integrazione delle proposte. Il tavolo di coordinamento nell'agire nel rispetto dell'autonomia delle realtà coinvolte, rappresenta lo strumento operativo per il raggiungimento delle finalità del soggetto culturale individuato tra il Comune e la Società FINSER.

18.4 La società FINSER assume l'impegno a favore del Comune e di altri soggetti, Regione Lombardia, Provincia, o da questi patrocinati, di trovare ospitalità, all'interno del complesso, per attività di rappresentanza, di formazione (convegni, corsi, etc.), di promozione culturale (spettacoli teatrali, musicali), educative, scientifiche, ecc., coerentemente e compatibilmente con il progetto gestionale della struttura e con la programmazione degli spazi effettuata dal gestore. Per le medesime finalità promozionali, è altresì consentita la possibilità di utilizzare gratuitamente appositi spazi, in limiti e tempi predefiniti da concordare, nell'ambito delle gallerie interne al complesso commerciale.

18.5 Il comune, in accordo con la società FINSER, provvede all'affidamento dell'incarico per lo sviluppo del progetto culturale che verrà successivamente preso in carico dal soggetto di cui al

precedente articolo 18.2; la società FINSER assume l'onere del costo di elaborazione del progetto culturale e per gli altri interventi di avvio delle attività del soggetto di cui all'art. 18.2, fino ad un importo massimo ed onnicomprensivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) da corrispondere al Comune all'atto della consegna del permesso di costruire.

18.6 FINSER assume l'impegno di destinare, per l'elaborazione ed attuazione del progetto culturale di cui al presente articolo ed ogni altra iniziativa prevista nel presente articolo e/o nelle linee guida allegate sub XIV), fermo l'obbligo di pagare il contributo di cui al punto 5, un importo annuo, massimo ed onnicomprensivo, di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per 3 anni, a partire da quello di apertura al pubblico (compreso) della grande struttura di vendita con le caratteristiche di cui al precedente art. 16, da erogare a favore del soggetto di cui al punto 2.

Art. 19 – Iniziative locali per il commercio di vicinato in Comune di Azzano San Paolo

19.1 Per quanto concerne la competitività degli esercizi di prossimità nel contesto del Comune di Azzano San Paolo e fatta salva la compiuta definizione della procedura di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale a norma dell'art. 9, d.lgs. 114/98, e dell'art. 5, l.r. 14/99, la società FINSER si obbliga a erogare al Comune di Azzano San Paolo risorse economiche in misura pari ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquemilioni/00), le cui specifiche destinazioni, nell'ambito del territorio comunale di Azzano San Paolo, potranno essere ulteriormente definite nel contesto del Protocollo d'intesa da stipulare nel corso della predetta procedura di conferenza di servizi per sostenere ed integrare le condizioni di sostenibilità del sistema commerciale (da computarsi ai fini del soddisfacimento delle condizioni di sostenibilità dell'insediamento a norma delle Modalità Attuative del PTSCC 2006/2008). Nel Protocollo verranno definite le condizioni di sostenibilità del sistema commerciale, sulla base della normativa regionale, per quanto concerne gli interventi nel territorio dei Comuni confinanti.

19.2 Il Comune si impegna ad impiegare l'importo di cui al punto che precede e che sarà versato da FINSER indicativamente per i seguenti interventi:

- valorizzare la rete distributiva di vicinato attraverso progetti integrati per la competitività del sistema commerciale locale ed investimenti per il recupero di immobili al fine di favorire la localizzazione di nuove attività imprenditoriali;
- dare vita ad azioni di formazione rivolte agli imprenditori locali finalizzate a sperimentare nuove forme di organizzazione del commercio al dettaglio nelle piccole aree urbane e a favorire la capacità degli operatori di fare sistema e di organizzare un'offerta integrata di qualità;
- contribuire alla diffusione della cultura della programmazione e dello sviluppo unitario del commercio;
- contribuire alla realizzazione di programmi di animazione e di intrattenimento nel contesto del centro storico e facilitare il riuso degli spazi commerciali esistenti e il mantenimento della presenza degli esercizi commerciali esistenti e l'offerta commerciale anche mediante l'uso di spazi pubblici aperti;
- sostenere l'adozione di misure di sicurezza nelle aree urbane.

Art. 20 – Cronoprogramma

20.1 Le attività funzionali alla realizzazione del Polo del Lusso e della Cultura e le relative tempistiche sono indicati nel cronoprogramma allegato sub XV) al presente Accordo.

20.2 Impregiudicate le condizioni sospensive di cui all'articolo 21, l'anticipazione o la posticipazione dell'epoca dei rispettivi adempimenti, senza posticipazione del termine di attuazione del presente Accordo superiore ad un anno, non richiedono l'approvazione di modifiche del cronoprogramma.

Art. 21 – Impegni di FINSER e condizioni sospensive

21.1 Oltre a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 9, 10, 11, 18 e 19, FINSER assume l'impegno di realizzare, a propria cura e spese, le opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale descritte nei precedenti artt. 7 e 12, come meglio graficamente illustrate negli elaborati di progetto allegati sub XI) e nella tavola allegata sub XII), alle condizioni e nei limiti previsti nel presente Accordo. Assume inoltre l'impegno di realizzare, a propria cura e spese, le opere infrastrutturali di cui all'art. 13, individuate in via di massima nella tavola di inquadramento territoriale allegata sub IV)

ed ivi contrassegnate con le lettere da B.1 a B.5, cioè subordinatamente alla loro approvazione nelle forme di legge, previa verifica di fattibilità tecnica e sostanziale, ed alla messa a disposizione e formale consegna delle aree necessarie alla loro attuazione. Il tutto salvo quanto previsto nel successivo art. 21.2.

21.2 Le spese e i costi per la progettazione, costruzione, etc. relativi agli interventi infrastrutturali di cui agli artt. 7, 12 e 13 saranno scomputati dall'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti da FINSER S.p.A. in relazione alla realizzazione degli edifici che ospiteranno il Polo multifunzionale fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 6.650.000,00 (euro seimilioneisecotocinquantamila/00). Qualora il costo effettivo dell'intervento di cui all'art. 13.1.3, al netto del ribasso della gara pubblica espletata per la sua esecuzione e di eventuali risparmi e/o ribassi d'asta per la realizzazione del complesso delle altre opere previste dagli artt. 7, 12 e 13, dovesse risultare superiore a quello attualmente stimato, la differenza sarà a carico del Comune di Azzano San Paolo che potrà farvi fronte mediante aumento della somma a scomputo di € 6.650.000,00 (euro seimilioneisecotocinquantamila/00) o compensazione con altre somme dovute da FINSER al Comune.

Qualora il costo effettivo degli interventi di cui agli artt. 7, 12 e 13 (da 13.1.1, 13.1.2, 13.1.4 e 13.1.5), al netto dei ribassi delle gare pubbliche espletate per la loro esecuzione e di eventuali risparmi e/o ribassi d'asta per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 13.1.3, dovesse risultare superiore a quello attualmente stimato, la differenza sarà a carico di FINSER.

In relazione a tale eventualità, le parti convengono sin d'ora che il relativo conguaglio sarà portato ad ulteriore scomputo dell'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e/o, occorrendo, di qualsiasi ulteriore somma dovuta al Comune in forza dell'Accordo di Programma, della convenzione facente parte del Piano Attuativo allegato sub IX) ovvero a qualsivoglia altro titolo.

21.3 L'efficacia degli impegni assunti da FINSER con il presente atto, nessuno escluso, è subordinata alle seguenti condizioni sospensive, tutte poste nell'interesse di FINSER stessa la quale vi potrà rinunciare in tutto o in parte:

- a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione del presente Accordo;
- b) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di decreto favorevole al termine della procedura di VIA *in itinere*;
- c) rilascio, previa favorevole deliberazione della conferenza di servizi, dell'autorizzazione unitaria avente le caratteristiche di cui all'art. 16.1, che ne consenta l'attivazione alla sola condizione della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nello schema di convenzione facente parte del Piano Attuativo allegato sub IX) e della viabilità e delle opere di mitigazione e compensazione di cui agli artt. 7 e 12, nonché di quelle previste dall'art. 13, fatto salvo, tuttavia, il disposto dell'art. 13.4;
- d) sottoscrizione e trascrizione presso il competente ufficio della convenzione di cui allo schema facente parte integrante del Piano attuativo costituito dagli elaborati allegati sub IX), previa approvazione, con la deliberazione di ratifica del presente accordo, del Piano attuativo medesimo;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei singoli negozi che compongono il centro commerciale derivanti dall'autorizzazione unitaria fino all'ammontare complessivo massimo della superficie di vendita e nel rispetto della ripartizione della superficie di vendita tra settori merceologici;
- f) rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del centro multifunzionale avente l'intera s.l.u. prevista nelle N.T.A., che FINSER si impegna a richiedere, facenti parte della proposta di variante urbanistica;
- g) rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in conformità a quanto previsto all'art. 17;
- h) approvazione, come previsto nello schema di convenzione facente parte integrante del Piano attuativo allegato sub IX), da parte di tutte le Autorità competenti del/i progetto/i esecutivo/i delle opere di viabilità esterne al comparto di cui agli artt. 7 e 12;
- i) concessione da parte di istituti di credito e/o altre istituzioni finanziarie, italiane e/o europee, a FINSER, a condizioni di mercato, dei finanziamenti per la realizzazione di tutte

le opere ed interventi previsti nel presente Accordo di Programma, a cominciare dalla realizzazione del Centro multifunzionale, in misura non inferiore al 75% del fabbisogno finanziario; nel caso che la concessione dei finanziamenti venisse deliberata con condizioni e/o prescrizioni il cui avveramento dipenda dall'emanazione di atti amministrativi di competenza degli enti sottoscrittori e/o da altri adempimenti amministrativi, la questione verrà sottoposta al Collegio di vigilanza a norma dell'art. 27; FINSER si impegna a presentare la/e richiesta/e di finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di autorizzazione commerciale per la realizzazione ed apertura al pubblico della grande struttura di vendita avente le caratteristiche dimensionali e tipologiche di cui all'art. 16 da parte della Conferenza di servizi di cui agli artt. 9 d.lgs. n. 114/1998 e 5 l.r. n. 14/1999;

- j) omessa proposizione, nei termini di legge, di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi contro il parere motivato VAS, il presente Accordo ed il d.p.g.r. di sua approvazione, contro il decreto di conclusione della procedura di VIA, contro la deliberazione della conferenza di servizi di conclusione della procedura in corso di cui all'art. 16 e l'autorizzazione unitaria, nonché di quelle dalla stessa discendenti per l'apertura al pubblico di tutti i negozi del centro commerciale e delle autorizzazioni per l'apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 17.

21.4 FINSER, anche dopo l'avveramento delle condizioni sospensive, non sarà in alcun modo ed in alcun caso tenuta ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto ove la realizzazione delle opere ed interventi previsti e/o l'attivazione al pubblico della grande struttura di vendita, con le caratteristiche di cui agli artt. 16 e 17, dovessero risultare impossibili, in tutto o in parte, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente atto, a causa dell'emanazione di atti e/o provvedimenti da parte degli Enti sottoscrittori del presente Accordo e/o di inadempimenti da parte degli stessi delle obbligazioni assunte con il presente Accordo.

21.5 Il Collegio di Vigilanza, di cui al successivo art. 27, assume ogni idonea determinazione al fine di consentire l'avveramento delle anzidette condizioni. In ogni caso, qualora si siano avverate le condizioni di cui alle lettere da a) a h), decorsi cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma senza che sia stato dato inizio ai lavori di cui al precedente articolo 3, il Collegio di Vigilanza diffida il soggetto attuatore a provvedere ad iniziare i lavori entro un termine non inferiore a novanta giorni; in caso di inutile decorso del termine assegnato, il Collegio di Vigilanza dichiara l'intervenuta decadenza dell'Accordo di Programma medesimo ad ogni effetto, compreso quello di variante alla strumentazione urbanistica.

21.6 FINSER si impegna altresì, infine, ove al momento dell'approvazione degli atti presupposti la legge lo consentisse, senza l'espletamento di procedure di evidenza pubblica, ad eseguire direttamente le opere ed interventi di cui agli artt. 7, 12 e 13.

Art. 22 – Garanzie

22.1 FINSER si impegna a prestare le garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, a prima richiesta e senza eccezioni, previste nello schema di convenzione relativo al Piano attuativo secondo il fac simile allegato sub XVI).

22.2 Le fideiussioni verranno ridotte periodicamente in relazione all'andamento dei lavori ed ai pagamenti già effettuati.

PARTE TERZA MODALITÀ DI ATTUAZIONE VARIANTI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Modalità di attuazione

23.1 L'operatore si impegna ad eseguire o a far eseguire le opere delle quali il presente Accordo o gli schemi di convenzione allegata prevedono la realizzazione da parte sua, nel pieno rispetto della normativa vigente e nel perseguimento del preminente interesse pubblico alla qualità, sicurezza e funzionalità delle opere.

Art. 24 – Impegni degli enti pubblici sottoscrittori

24.1 Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Accordo di Programma, nel rispetto dei principi di collaborazione e

non aggravio del procedimento, di cui alla l. n. 241/1990, gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi; a tal fine concordano, salvi i termini qui specificamente previsti la cui durata è stata determinata in considerazione dell'urgenza del Programma approvato, di applicare una riduzione alla metà dei termini previsti dalla l. n. 241/90 e/o dalle leggi/regolamenti relativi ai singoli procedimenti;
- d) rimuovere ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti, ciò in ogni fase e tempo e quale che ne sia la causa fino alla loro completa attuazione.

24.2 I soggetti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

- a) la Regione Lombardia si impegna:
 - ad emettere il decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di Azzano San Paolo di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo;
 - a provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto;
 - a concludere la procedura di via entro il termine indicato nell'art. 14;
 - a concludere, in collaborazione con il Comune di Azzano San Paolo, la procedura di conferenza di servizi di cui all'art. 5 l.r. n. 14/1999 nel termine di cui all'art. 16;
 - a prestare la collaborazione e l'assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di opere ed interventi previsti dal presente Accordo;
- b) la Provincia di Bergamo si impegna:
 - a compiere gli atti di competenza per l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 6 e 13;
 - a consentire a FINSER di posizionare gratuitamente cartelli, insegne, totem, etc., delle dimensioni previste dal vigente Codice della strada per l'indicazione e la pubblicità del centro multifunzionale;
- c) il Comune di Azzano San Paolo si impegna:
 - a sottoporre al Consiglio comunale il presente Accordo per la ratifica entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua sottoscrizione;
 - a sottoporre al Consiglio comunale, contestualmente alla ratifica del presente Accordo, l'approvazione del Piano attuativo e l'approvazione delle disposizioni di cui all'art. 17.1;
 - a sottoscrivere lo schema di convenzione facente parte dello strumento urbanistico attuativo entro e non oltre 8 mesi dal rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui all'art. 16.3 e di quelle di cui all'art. 17, subordinatamente all'esito favorevole della VIA e della conferenza di servizi di cui all'art. 16;
 - a procedere alla regolare formazione dei titoli abilitativi edilizi, al rilascio del formale titolo di autorizzazione commerciale unitaria e di quelli relativi alle singole autorizzazioni commerciali e di ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal presente Accordo;
 - a compiere gli atti di competenza per l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 6 e 13;
 - a consentire a FINSER di posizionare cartelli, insegne, etc., delle dimensioni previste dal vigente Codice della strada e dal regolamento comunale sulla pubblicità, ad esclusione delle aree sottoposte a tutela ambientale, per l'indicazione e la pubblicità del centro multifunzionale;
 - a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere e degli in-

terventi tutti previsti nel presente Accordo, limitatamente al proprio territorio.

Art. 25 - Modifiche

25.1 Qualora le modifiche che si rendesse necessario apportare al presente Accordo di Programma determinino ulteriori e/o diversi effetti di variante urbanistica del PRG, anche a richiesta di FINSER, il Collegio di Vigilanza disporrà l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.

25.2 Le modifiche all'Accordo che incidano sugli impegni finanziari assunti dalle parti, purché non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, dovranno essere autorizzate dal Collegio di Vigilanza a norma dell'art. 6, comma 9, della l.r. n. 2/2003 e s.m. e i.

25.3 Le modifiche del Piano attuativo di cui all'art. 14, comma 12, della l.r. n. 12/2005, potranno essere approvate direttamente dal Comune in sede di permesso di costruire/DIA, senza necessità di variante degli strumenti attuativi, sentito il parere della Provincia di Bergamo nel caso che siano previste opere e/o interventi che riguardino strade provinciali. Di tali modifiche dovrà essere data comunicazione da parte del Comune al Collegio di Vigilanza nella prima seduta successiva all'approvazione della modifica.

25.4 Il Comune di Azzano San Paolo è altresì competente per tutte le modifiche e/o varianti relative ai provvedimenti di propria competenza (permessi di costruire, autorizzazioni commerciali derivanti dall'autorizzazione unitaria e loro successive varianti dimensionali e/o relativamente al numero degli esercizi - fermi la superficie di vendita complessiva, la ripartizione tra i settori merceologici, autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'apposizione dei cartelli pubblicitari, ecc.).

Art. 26 - Attuazione

26.1 Le parti collaboreranno con la massima diligenza per la più rapida attuazione dell'intero Programma, nel rispetto delle prescrizioni di carattere temporale che verranno stabilite in sede di VIA.

Art. 27 - Collegio di Vigilanza

27.1 Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è composto dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Bergamo o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Azzano San Paolo o suo delegato e da un delegato di FINSER e sarà presieduto dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato.

27.2 Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quelle che autorizzino le modifiche e/o le integrazioni di cui al precedente articolo 25.2, che sono adottate dal Collegio col voto unanime dei componenti.

27.3 Al Collegio di Vigilanza, oltre a quella di approvare il regolamento interno per il proprio funzionamento, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi all'intervento in parola;
- d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- f) disporre eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- g) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo articolo 28 ~~24~~ del presente Accordo di Programma;

- i) assumere ogni provvedimento nei casi di cui agli artt. 7.3, 14.2 e 21.3, lett. i);
- l) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo;
- m) dichiarare la decadenza dell'Accordo di Programma per il decorso dei termini di cui al precedente articolo 21.5.

27.4 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati degli enti sottoscrittori, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate all'art. 6, comma 6, lettera d), l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

Art. 28 – Sanzioni

28.1 Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

- a) contestare l'inadempienza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non superiore a novanta giorni;
- b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

28.2 Ferma restando la responsabilità della parte inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento alle altre parti, compete al Collegio di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti e da sostenere in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

28.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel medesimo Accordo di Programma.

28.4 Nei casi d'urgenza il Collegio può essere convocato anche con un preavviso di sole 24 ore.

Art. 29 – Controversie

29.1 Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Bergamo.

Art. 30 – Verifiche

30.1 L'attuazione del presente Accordo di Programma sarà soggetta a verifiche su richiesta motivata da uno dei soggetti sottoscrittori, da FINSER o dal Collegio di Vigilanza.

30.2 Ogni qualvolta si renderà necessario, nell'espletamento della funzione di verifica delle attività, sollecitare o agevolare decisioni, azioni, adempimenti da parte di soggetti non sottoscrittori dell'Accordo di programma, il Collegio di Vigilanza adotterà le iniziative che valuterà opportune avvalendosi anche della Segreteria tecnica ed eventualmente convocando i rappresentanti di detti soggetti alle riunioni del Collegio stesso.

30.3 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il Collegio di Vigilanza può prevedere il coinvolgimento, a titolo di supporto collaborativo, per la soluzione di specifiche criticità, dei rappresentanti di ulteriori soggetti individuati dal Collegio di Vigilanza stesso.

30.4 Il coinvolgimento è attivato a mezzo di convocazione da parte del Collegio di Vigilanza o, su mandato dello stesso, dalla Segreteria tecnica.

Art. 31 – Sottoscrizione, effetti, durata

31.1. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti indicati in preambolo, e dopo la ratifica della sottoscrizione del Sindaco di Azzano San Paolo da parte del Consiglio comunale, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

31.2. Le attività programmate sono vincolanti per le parti, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati, eccezion fatta per quanto previsto all'art. 20.

31.3 La durata del presente Accordo è stabilita in dieci anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 21.5.

ALLEGATI:

- I) elenco osservazioni, pareri e contributi e relative controdeduzioni;
- II) verbale del tavolo interistituzionale del 23 marzo 2009;
- III) tavola 01 allegata al verbale del tavolo interistituzionale del 23 marzo 2009;
- IV) tavola 02 allegata al verbale del tavolo interistituzionale del 23 marzo 2009;
- V) parere favorevole motivato VAS conclusivo del 7 aprile 2009;
- VI) rapporto ambientale;
- VII) dichiarazione di sintesi;
- VIII) elaborati della variante urbanistica parziale al PRG;

Elenco Tavole

- 01 – Individuazione ambito/ambiti oggetto variante – estratto di CTR 1:10.000
- 02 – Individuazione ambito oggetto variante – estratti PTCP
 - 03a – PTR – Polarità e Poli di Sviluppo Regionale art. 20 l.r. 12/2005
 - 03b – PTR – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale art. 20 l.r. 12/2005
 - 03c – PTR – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia art. 20 l.r. 12/2005
 - 03d – Estratti PPR A, B, C, D
 - 03e – Estratti PPR E, F, G
 - 03f – Estratto PPR H
 - 03g – PPR Ambiti geografici, elementi identificativi di paesaggio, unità tipologiche di paesaggio
 - 03h – PPR Istruzioni per la tutela della natura-viabilità-quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e operatività immediata
- 04 – Quadro sovracomunale
 - 05a – PRG vigente azzonamento – zona ovest
 - 05b – PRG vigente azzonamento – zona est
 - 05c – PRG vigente azzonamento – tabella dei tipi edilizi
 - 06a – PRG variante azzonamento – zona ovest
 - 06b – PRG variante azzonamento – zona est
 - 06c – PRG variante azzonamento – tabella dei tipi edilizi
 - 07a – Raffronto PRG zona ovest
 - 07b – Raffronto PRG zona est

Elenco allegati

- A – Relazione tecnica
- B – Relazione contenente elementi conoscitivi per la localizzazione di una grande struttura di vendita a norma della d.g.r. 21 novembre 2007, n. 8/5913
- C – NTA
- D – Relazione geologica
- E – Dichiarazione geologo
- IX) elaborati del Piano attuativo:

Elenco tavole

- 01 – Inquadramento territoriale – estratto di CTR – ortofoto – estratto mappa – aerofotogrammetrico
- 02 – Inquadramento urbanistico sovracomunale – estratti PTCP
- 03 – Inquadramento urbanistico a scala locale – estratto di PRG – NTA vigenti
 - 04.1 – Rilievo area
 - 04.2 – Opere di urbanizzazione esistenti
 - 05.1 – PII autorizzato – planivolumetrico
 - 05.2 – PII autorizzato – destinazioni d'uso
 - 05.3 – PII autorizzato – sezioni schematiche
- 06 – Planivolumetrico con destinazioni d'uso e dati dimensionali
- 07 – Planivolumetrico – sezioni indicative delle sagome di ingombro delle masse e delle altezze
- 08 – Azzonamento – verifica standard e parametri urbanistici
- 09 – Parcheggi interrati
- 10.1 – Prospetti

- 10.2 – Render esemplificativi
- 10.3 – Render esemplificativi
- 11 – Calcolo SLP
- 12 – Assetto idraulico dell'area
- 13.1 – Viabilità – planimetria progetto
- 13.2 – Viabilità – planimetria generale, profilo longitudinale, sezioni
- 13.3 – Viabilità – opere d'arte e opere complementari
- 14 – Rete illuminazione pubblica
- 15 – Opere di urbanizzazione acque bianche
- 16 – Progetto del verde
- 17 – Opere di urbanizzazione acque nere
- 18 – Opere di urbanizzazione acquedotto e gas
- 19 – Opere di urbanizzazione ENEL e telecom
- 20 – Opere di urbanizzazione rete antincendio

Elenco allegati

- A – Relazione illustrativa progetto
- B – Documentazione fotografica
- C.1 – Relazione geologica
- C.2 – Dichiarazione geologo
- D – Relazione d'impatto acustico
- E – Relazione ambientale
- F – Piano particellare d'esproprio
- G.1 – Computo metrico estimativo opere urbanizzazione a scomputo
- G.2 – Computo metrico estimativo opere viabilistiche
- H.1 – Relazione d'impatto viabilistico – Relazione tecnica
- H.2 – Relazione d'impatto viabilistico – Rilievi di traffico
- H.3 – Relazione d'impatto viabilistico – Cartografia
- I – Schema di convenzione
- X) quadro economico;
- XI) progetto definitivo delle opere di cui agli artt. 7 e 12

A Parte generale

- A.1 Relazione tecnica-specialistica
- A.2 Relazione geologico-geotecnica
- A.3 Relazione di calcolo pavimentazione
- A.4 Disciplinare prestazionale e descrittivo degli elementi tecnici
- A.5 Piano di manutenzione
- A.6 Elenco prezzi
- A.7 Computo metrico estimativo
- A.8 Quadro economico
- A.9 Corografia 1:10000
- A.10.1 Inquadramento urbanistico 1:5000
- A.10.2 Inquadramento urbanistico: legenda
- A.11 Cronoprogramma
- A.12 Piano particellare ed elenco ditte

B - C - D Parte stradale

- B Adeguamento S.P. 591 – Svincolo di accesso
- B.1 Planimetria di rilievo (stato di fatto) 1:1.000
- B.2.1 Planimetria di progetto 1:1.000
- B.2.2 Planimetria sovrapposizione 1:1.000
- B.3.1 Profilo longitudinale tracciato principale 1:1.000/100
- B.3.2 Sezioni trasversali tracciato principale 1:200
- B.4.1 Profili longitudinali rampe tracciato principale e rotatoria 1:1.000/100
- B.4.2 Sezioni trasversali rampe tracciato principale e rotatoria 1:200
- B.5.1 Profili longitudinali rampe e rotatoria svincolo S.P. 591 1:1.000/100
- B.5.2 Sezioni trasversali rampe e rotatoria svincolo S.P. 591 1:200
- B.6 Sezioni tipo e particolari costruttivi varie
- B.7 Planimetria smaltimento acque 1:1.000
- B.8.1 Planimetria ubicazione barriere di sicurezza 1:1.000

- B.8.2 Particolari costruttivi barriere di sicurezza varie
- B.9 Planimetria segnaletica 1:1.000
- B.10.1 Planimetria impianto di illuminazione 1:1.000
- B.10.2 Rapporti di calcolo illuminotecnico
- B.11 Fasi di cantierizzazione 1:1.000
- B.12 Planimetria ubicazione sottoservizi 1:1.000
- C Rotatoria S.P. 115 – via Cremasca
- C.1 Planimetria di rilievo (stato di fatto) 1:500
- C.2.1 Planimetria di progetto 1:500
- C.2.2 Planimetria sovrapposizione 1:500
- C.3 Sezioni tipo e particolari costruttivi varie
- C.4 Planimetria smaltimento acque 1:500
- C.5.1 Planimetria impianto di illuminazione 1:500
- C.5.2 Rapporti di calcolo illuminotecnico
- C.6 Planimetria ubicazione barriere di sicurezza 1:500
- C.7 Planimetria segnaletica 1:500
- C.8 Fasi di cantierizzazione
- C.9 Planimetria ubicazione sottoservizi 1:500

Per la realizzazione del «Polo della Cultura e del Lusso» e di altre strutture terziario/direzionali

- D Rotatoria S.P. 115 - S.P. 116
- D.1 Planimetria di rilievo (stato di fatto) 1:500
- D.2.1 Planimetria di progetto 1:500
- D.2.2 Planimetria sovrapposizione 1:500
- D.3 Sezioni tipo e particolari costruttivi Varie
- D.4 Planimetria smaltimento acque 1:500
- D.5.1 Planimetria impianto di illuminazione 1:500
- D.5.2 Rapporti di calcolo illuminotecnico
- D.6 Planimetria ubicazione barriere di sicurezza 1:500
- D.7 Planimetria segnaletica 1:500
- D.8 Fasi di cantierizzazione
- D.9 Planimetria ubicazione sottoservizi 1:500

E - F - G Opere d'arte

- E Adeguamento S.P. 591 – Svincolo di accesso
- E.1.1 Viadotto rotatoria di svincolo: vista d'insieme varie
- E.1.2 Viadotto rotatoria di svincolo: carpenteria metallica varie
- E.1.3 Viadotto rotatoria di svincolo: particolari schemi di vincolo Varie
- E.1.4 Viadotto rotatoria di svincolo: relazione di calcolo
- E.2.1 Sovrappasso S.P. 115: carpenteria Varie
- E.2.2 Sovrappasso S.P. 115: relazione di calcolo
- E.3.1 Adeguamento ponte via Portico: carpenteria Varie
- E.3.2 Adeguamento ponte via Portico: relazione di calcolo
- E.4.1 Adeguamento scatolari Roggia Vecchia: carpenteria Varie
- E.4.2 Adeguamento scatoaltri Roggia Vecchia: relazione di calcolo
- E.5.1 Adeguamento strada vicinale (sez. 42): carpenteria Varie
- E.5.2 Adeguamento strada vicinale (sez. 42): relazione di calcolo
- F Rotatoria S.P. 115 – via Cremasca
- F.1.1 Manufatto Roggia Morla: carpenteria Varie
- F.1.2 Manufatto Roggia Morla: relazione di calcolo
- G Rotatoria S.P. 115 - S.P. 116
- G.1 Deviazione reticolo idrico superficiale Roggia Urgnana: particolari costruttivi Varie
- XII) misure di compensazione e mitigazione ambientale;
- XIII) documento di programmazione della dotazione degli esercizi di somministrazione per la zona AdP;
- XIV) linee progettuali per il progetto culturale e modello gestionale»;
- XV) cronoprogramma,
- XVI) fac simile fideiussione.

Gli atti e documenti menzionati nel presente atto e qui non allegati sono consultabili presso gli uffici competenti come meglio specificamente indicati nella relazione istruttoria della segreteria tecnica allegato I.

Letto, firmato e sottoscritto.

Milano, 22 aprile 2009

Regione Lombardia

Il Presidente *Roberto Formigoni*

Provincia di Bergamo

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Grandi Infrastrutture *Felice Sonzogni*

Comune di Azzano San Paolo

Il Sindaco *Leonio Callioni*

FINSER S.p.A.

L'Amministratore Delegato *Antonio Percassi*

NOTA

Gli allegati, parti integrali e sostanziali del presente atto, sono consultabili presso Regione Lombardia – Presidenza – Direzione Centrale Programmazione Integrata – U.O. Programmazione, Provincia di Bergamo – Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Grandi Infrastrutture, Comune di Azzano San Paolo – Settore Servizi Tecnici.

